Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI BAIANO

STATUTO

Delibera n. 11 del 24/4/2000.

Art. 1 - Principi fondamentali

Il Comune di Baiano è Ente autonomo locale che fonda la propria legittimazione sulla determinazione popolare, in forza e per effetto dei principi costituzionali e delle leggi dello Stato.

Il Comune assume la rappresentatività tipica della comunità, con le forme e gli istituti contemplati nel presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

Il Comune informa le proprie attività agli obiettivi della promozione sociale, della tutela civile, della valorizzazione delle specificità comunitarie, anche attraverso appositi strumenti di concorso popolare nelle scelte e di partecipazione alle attività amministrative, oltrechè agli interessi dei soggetti più deboli rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto l´uguaglianza e la libertà delle persone.

La partecipazione ed il concorso sono disciplinati da appositi istituti.

La sfera propria di autonomia amministrativa coincide con l´ambito territoriale di competenza e, tuttavia, il Comune di Baiano assume quale riferimento di interesse costante il bacino territoriale dei Comuni di Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone, ispirandosi all´obiettivo imprescindibile della fusione con detti Comuni.

Il Comune, in funzione di questo obiettivo, riconosce i campi di intervento successivamente descritti quali esigenze primarie che sovente rivestono valore in ambito sovracomunale, dacchè scaturenti da vincoli di omogeneità etnico-ambientali, di contiguità territoriale, di comunanza d´usi, storia, folklore, idiomi e tradizioni, di unicità delle vocazioni di sviluppo manifestatesi e delle virtualità da favorire:
rna) la salvaguardia ed il recupero del patrimonio ambientale, con particolare riguardo alle aree agricole ed al territorio collinare montuoso, preso in considerazione, insieme con le connesse presenze florovivaistiche e faunistiche ed alle attività boschive e di pastorizia che vi insistono, quale bene comune anche delle popolazioni circostanti ed in quanto risorsa preziosa per la qualità della vita e fattore di sviluppo economico di cui ottimizzare l´ uso, oltre che peculiare sede caratterizzante la propria civiltà, correlandosi altresì, a tal fine, in quanto qualificante Istituzione, all´ Ente Parco del Partenio;
rnb) l´ indirizzo della iniziativa economica, pubblica e privata, quale eminente funzione sociale, attraverso la pianificazione degli insediamenti produttivi e delle attività economiche, allo scopo di favorire economie di scala ed incentivi reali derivanti da un razionale assetto dell´ intero territorio del baianese;
rnc) la predisposizione di strutture fisse per lo sport, lo svago ed il tempo libero, i centri di servizi, di assistenza, i presidi sanitari, le strutture di studi e ricerca, le sedi per le

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it
manifestazioni culturali e fieristiche, con particolare interesse ad un utilizzo confacente per la maggioranza della popolazione residente nei Comuni del baianese e ad un razionale ricorso agli investimenti ed ai costi per gli stessi, in quanto riferiti ad una percentuale di utenza più ampia;
rnd) l´ adozione di politiche di sviluppo dell´ armatura urbana, delle infrastrutture viarie e di collegamento in generale, di valorizzazione dei complessi architettonici e monumentali di particolare significato storico ed artistico, di programmazione urbanistica e di pianificazione idrogeologica e turistico-archeologica rapportate su scale sovracomunale, anche in correlazione con gli eventuali studi e le previsioni degli altri Enti territoriali, quali la Comunità Montana, la Provincia, la Regione.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

Il Comune adegua le proprie scelte ai programmi adottati dallo Stato e dalle Regioni ricorrendo all´ apporto delle componenti sociali, economiche, sindacali, culturali e di volontariato civile organizzate nel suo territorio.

I rapporti con gli altri Enti locali sono improntati ai principi di equiordinazione, cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

I rapporti con gli altri Enti locali sono improntati ai principi di equiordinazione, cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

Il territorio del Comune si estende per Kmq.12,25 confinante con i comuni di Taurano, Visciano, Monteforte Irpino, Sirignano, Sperone, Avella, Mugnano del Cardinale.

Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in P.zza F. Napolitano.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.

In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5 - Albo pretorio

Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ed almeno un altro spazio pubblico per la divulgazione dei predetti atti mediante l´ affissione di apposito elenco e copie integrali degli stessi.

La pubblicazione deve garantire l´ accessibilità, l´ integralità e la facilità di lettura.

Il segretario comunale cura l´ affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l´ avvenuta pubblicazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 6 - Stemma e Gonfalone

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Baiano.

Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

L´ uso e la riproduzione non autorizzata dal Consiglio Comunale di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Torna su

TITOLO II - Fusione e forme associative
CAPO I CAPO II

CAPO I - Fusione
Art. 7

Art. 7 - Fusione

Il Comune di Baiano, riconosce quale obiettivo primario la fusione dei Comuni di Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano e Sperone condividendo con le popolazioni dei predetti paesi caratteri di affinità culturale, omogeneità territoriale e identità storica.

La fusione dei Comuni è finalizzata ad espletare tutte le funzioni amministrative e di governo che riguardino la popolazione ed il territorio nei settori dei servizi sociali, dell´ occupazione e dello sviluppo economico, dell´ assetto ed utilizzazione del territorio.

Questo obiettivo ha senso e valore complessivo se sostenuto dalla volontà dei sei Comuni interessati che dovranno attivare le forme ed il procedimento richiesto dalla legge regionale.

Il Comune parimenti tende all´ aggregazione di due o più Comuni contigui disponibili alla fusione.

CAPO II - Forme associative
Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 8 - Forme associative

Il Comune assume la politica di programmazione e persegue l´ obiettivo della fusione anche attraverso tutte le forme associative previste dalla legge.

Art. 9 - Convenzioni

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie su progetti di comune interesse per la gestione di opere pubbliche e di servizi, per la realizzazione di iniziative e programmi interessanti l´ intero territorio dei sei Comuni o di parte di essi.

Le convenzioni possono essere altresì stipulate con altri Enti territoriali sovracomunali e/o con Enti di diversa natura, utili agli obiettivi di sviluppo per le proprie specifiche affinità culturali e programmatiche.

Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Le convenzioni di cui al presente possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l' esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all' accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all' accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 10 - Consorzi

I consorzi sono promossi da uno o più Consigli comunali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all' art.23 della L. n.142/1990, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri Enti pubblici, ivi compresa la Comunità Montana, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

A tal fine il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell' art.24 della L. n.142/90, unitamente allo Statuto del Consorzio.

La convenzione disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto stabilito dalla legge, e deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consiglio. Lo Statuto deve disciplinare, invece, l' organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

Salvo quanto disposto dallo Statuto e dalla convenzione per i consorzi ai quali partecipano enti diversi dai Comuni e dalle Province, l' assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata in convenzione e in Statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto. E' vietato costituire tra gli stessi Comuni e province più di un consorzio. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alle finanze, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali.

Agli altri Consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 11 - Unione dei Comuni

Nelle forme e con le finalità previste dalle leggi vigenti e dal presente Statuto, in previsione di una fusione dei Comuni di Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano e Sperone il Consiglio Comunale può costituire la unione di comuni costituita da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

All´ unione dei sei Comuni o di parte di essi sopravvivono le relative municipalità alle quali sono assegnate compiti di gestione dei servizi di base quali quelli demografici, sociali, scolastici nonchè le altre attribuzioni che gli verranno delegate.

L' atto costitutivo e lo statuto dell' unione sono approvati dai rispettivi consigli comunali con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ai singoli comuni. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e l' atto costitutivo e lo statuto sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ad ogni singolo comune. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Dopo l' espletamento del controllo da parte del comitato regionale di controllo, l' atto costitutivo e lo statuto dell' unione sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione, e affissi all' albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi. Lo statuto dell' unione entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all' "albo pretorio del comune."

Art. 12 - Municipio

L´ elezione di un pro-sindaco e di due consultori, da parte dei cittadini residenti nel Municipio, aventi i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale avviene contestualmente alle elezioni del Consiglio Comunale previa presentazione di liste concorrenti nelle forme e con le modalità previste dal regolamento dei Comuni partecipanti.

Art. 13 - Accordi di programma

Il Comune per la definizione e l´ attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono l´ azione integrata e coordinata di più Comuni, Province, Regioni, e/o soggetti pubblici, a mezzo del Sindaco o di un suo delegato, previa

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

approvazione del Consiglio Comunale, promuove la conclusione di un accordo di programma.

Il Consiglio Comunale dispone in quella sede la determinazione dei tempi, delle modalità, del finanziamento e di ogni altro connesso adempimento.

In caso di inerzia della persona delegata eventuali interventi sostitutivi sono attribuiti ad una Commissione all´ uopo istituita che offre garanzia di autonomia e di indipendenza.

Ove l´ accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l´ adesione del Sindaco o di un suo delegato allo stesso deve essere ratificato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 14 - Norme di raccordo

In attesa della fusione e delle norme associative previste dal Capo II, il Comune assume concertazione, obbligatoria ma non vincolante, con i Comuni contigui e con la Comunità Montana per le tematiche e le finalità di comune interesse espresse all´ art.2 del presente Statuto.

L´ obbligo di informazione e di raccordo sovracomunale è delegato dal Consiglio Comunale ad un suo consigliere che riferisce in ordine alle informazioni ed indicazioni assunte.

Torna su

TITOLO III - Partecipazione e concorso popolare
CAPO I CAPO II CAPO III CAPO IV CAPO V

CAPO I - Iniziativa popolare
Art. 15 Art. 16 Art. 17

Art. 15 - Istanze

I cittadini, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su aspetti specifici dell´ attività dell´ Amministrazione.

Il Sindaco, il Segretario comunale o il responsabile del procedimento, a seconda della natura della fattispecie sollevata, forniscono la risposta all´ interrogazione entro 30 gg. dalla sua formulazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

L´ interrogazione, unitamente alla risposta ritenuta insufficiente dal richiedente, può essere inviata ai consiglieri comunali, i quali con il quorum di 1/5 possono richiedere che sia inserito all´ o.d.g. del Consiglio Comunale, nei modi e nelle forme previste dalle leggi vigenti.

Art. 16 - Petizioni

Tutti i cittadini possono rivolgersi agli Organi dell´ Amministrazione per sollecitarne l´ intervento su questioni di interesse della Comunità o per indicare necessità generali.

L´ organo competente è obbligato ad esaminare la fattispecie qualora lo richiedano almeno 200 cittadini residenti ed aventi i requisiti di elettori.

Il provvedimento conclusivo dell´ esame della fattispecie di cui al comma 2 del presente articolo deve essere espressamente motivato e pubblicizzato dall´ organo competente entro 60 gg. dalla richiesta.

La petizione, unitamente al provvedimento conclusivo, qualora sia ritenuta respinta inopinatamente dai soggetti richiedenti, può essere inviata ai Consiglieri Comunali, i quali con il quorum di 1/5 possono richiederne la discussione al Sindaco che la inserisce nell´ o.d.g. del Consiglio comunale nei modi e nelle forme previste dalle leggi vigenti.

Art. 17 - Proposte

Le proposte sull´ adozione di atti amministrativi possono essere avanzate al Sindaco da 200 cittadini.

Il Sindaco trasmette, entro i 30 giorni successivi, la proposta all´ organo competente, unitamente al parere dei responsabili dei servizi interessati, del Segretario comunale, nonchè della attestazione relativa alla copertura finanziaria.

L´ organo competente, sentiti i relatori proponenti, entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta, la accoglie o la rigetta con l´ obbligo contestuale di comunicare ai proponenti le motivazioni dell´ eventuale negato accoglimento della proposta o, in caso affermativo, indicando i relativi tempi di attuazione.

CAPO II - Procedimento Amministrativo - Diritto di accesso e di informazione

Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25

Art. 18 - Interventi nel procedimento amministrativo

I cittadini ed i soggetti interessati, questi ultimi relativamente all' adozione di atti che incidono su loro situazione giuridiche soggettive, possono partecipare ad ogni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

procedimento amministrativo secondo le modalità stabilite dal presente statuto, nell' osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

L' eventuale diniego di partecipazione, da parte del responsabile del procedimento, può essere impugnato dai singoli interessati, dai soggetti collettivi portatori di interessi diffusi, dal difensore civico su istanza di parte, dinanzi all´organo competente che valuterà le ragioni del diniego.

Il responsabile del procedimento, entro 15 gg. dall´ inizio dell´ istruttoria, ha l´ obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale.

Gli interessati al procedimento entro 30 gg. dalla comunicazione relativa all' avvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti inerenti all´ oggetto del procedimento.

Il responsabile del procedimento, acquisito il parere del responsabile dell´ istruttoria unitamente alle obiezioni eventualmente sollevate dal soggetto interessato e risultanti da contraddittorio orale, emana il provvedimento finale con l´ obbligo della motivazione nei casi di rigetto totale o parziale delle osservazioni dell´ interessato.

Il responsabile del procedimento può concludere accordi, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con i soggetti intervenuti, al fine di contribuire a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, di tutti gli atti del procedimento in tempo utile all´ esercizio dei suddetti diritti.

Art. 19 - Diritto di accesso

Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato ai cittadini, singoli od associati, su richiesta scritta motivata.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti espressamente previsti dalla legge e quelli individuati dal regolamento.

Il regolamento, oltre alla riserva di cui al comma 2 del presente articolo, disciplina le modalità prevedendo anche un momento differito per la esamina di "atti" qualora la conoscenza di essi possa impedire od ostacolare gravemente lo svolgimento dell´ azione amministrativa.

Art. 20 - Diritto di informazione

Tutti gli atti dell´ amministrazione o in suo possesso sono pubblici fatta unicamente eccezione per le limitazioni di cui all´ art.19 del presente Statuto.

Il Comune deve notificare ai soggetti interessati e pubblicare all´ Albo Pretorio gli atti amministrativi individuati nel regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

L´ informazione deve essere esatta, completa, inequivocabile, chiara e comunque non deve assumere alcuna forma di reticenza.

Nel regolamento sono individuati i responsabili dei procedimenti, dettate le norme necessarie per assicurare ai cittadini l´ informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull´ ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti ai quali sono interessati.

L´ Amministrazione assicura l´ accesso alle strutture e ai servizi agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni con le modalità previste dal presente titolo e dal relativo regolamento.

E´ istituito un apposito ufficio informazioni regolato nei dettagli dal relativo regolamento, con l`individuazione di un funzionario responsabile nell`ambito degli uffici esistenti.

Art. 21 - Partecipazione degli interessati al procedimento

Gli interessati partecipano ad ogni procedimento relativo all' adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive.

Le forme di partecipazione si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e sono disciplinate dal regolamento.

Art. 22 - Partecipazione popolare

Il comune valorizza le libere forme associative e promuove gli organismi di partecipazione popolare all' amministrazione locale.

Art. 23 - Elettore e giurisdizione

Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione, facendo valere le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

Art. 24 - Sussidiarietà

Il comune può svolgere le proprie funzioni anche mediante le attività che possono essere esercitate in modo adeguato ed efficiente dalla iniziativa autonoma dei cittadini e delle formazioni sociali di essi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 25 - Attività programmatoria e Regione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il comune svolge la propria attività programmatoria nell' ambito delle indicazioni generali stabilite dalla regione. Svolge la propria attività programmatoria socio-economica e di pianificazione territoriale nell' ambito dei criteri proposti e nel rispetto delle procedure fissate dalla legge regionale.

CAPO III - Partecipazione collettiva
Art. 26 Art. 27 Art. 28

Art. 26 - Obiettivi

Il Comune valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, e promuove gli organismi di partecipazione popolare quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all' amministrazione locale.

rnrnPer favorire i rapporti di cui al comma precedente, il Comune:
rnrna) sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi le finalità di cui al primo comma, attraverso l' erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, e l' assunzione di iniziative comuni;
rnrnb) può affidare a tali associazioni l' organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale di pubblico interesse da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto al comune;
rnrnc) coinvolgere le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

rnrnLe associazioni operanti nel Comune, in possesso dei requisiti di cui al primo comma, sono iscritte a domanda, nell' albo delle associazioni.

rnrnL' albo delle associazioni è aggiornato annualmente con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 27 - Associazioni

La giunta comunale è tenuta a riconoscere su istanza degli interessati e per le finalità di cui al precedente articolo le associazioni che operano sul territorio annotandole su apposito registro controfirmato dal Segretario comunale.

Forme di incentivazione di natura finanziario-patrimoniale, tecnico-professionale e organizzativa possono essere erogate a codeste associazioni presenti sul territorio nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 28 - Rappresentanza nelle commissioni comunali

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Le commissioni comunali su richiesta delle associazioni interessate o di propria iniziativa, invitano ai propri lavori i rappresentanti di queste ultime.

Possono inoltre, invitare i rappresentanti o acquisire pareri di associazioni aventi carattere sovracomunale.

CAPO IV - Consultazioni e referendum
Art. 29 Art. 30 Art. 31

Art. 29 - Consultazioni

Il Comune promuove forme di consultazione su singole materie e per particolari settori della popolazione su iniziativa e con il contributo delle associazioni presenti sul territorio.

I cittadini in numero non inferiore a 250 possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l´ adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e conto consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti urbanistici.

Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di cui al comma precedente, nonchè gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l´ indicazione dei mezzi di copertura della spesa, nei casi in cui ciò si rende necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento amministrativo.

Le proposte sono portate all´ esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 30 - Referendum consultivo e propositivo

Il Comune riconosce l´ istituto del referendum consultivo e del referendum propositivo in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di consentire una effettiva partecipazione dei cittadini all´ attività amministrativa.

Può essere istituito un referendum consultivo e propositivo di concerto con i Comuni viciniori su materie di interesse sovracomunale oggetto dei relativi regolamenti.

I soggetti promotori del referendum sono:
rnrna) il dieci per cento dei cittadini residenti;
rnrnb) il Consiglio comunale a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali, su questioni che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell´ultimo quinquennio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 31 - Disciplina comunale

I referendum non possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali di voto, nè possono essere esercitati nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio comunale.

La proposta di referendum, deve essere richiesta al Sindaco, il quale entro 20 gg. dalla ricezione del comitato del referendum la discute in Consiglio Comunale affidandola alla commissione all´ uopo istituita.

Entro i 15 giorni successivi all´ affidamento, la commissione valuta la regolarità della composizione del comitato promotore, dell´ oggetto e della raccolta delle firme autenticate dai soggetti competenti, ai sensi di legge, ad eseguire l´autenticazione delle sottoscrizioni delle liste e delle candidature per l´ elezione degli organi dei Comuni e delle Provincie.

Il Consiglio comunale delibera ed indice il referendum nei 20 gg. successivi con fissazione contestuale della data di consultazione da tenersi non prima di 30 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di deliberazione del Consiglio Comunale.

Le procedure di voto sono quelle relative alla disciplina referendaria.

Qualora al referendum abbia partecipato più del 50 per cento degli iscritti nelle liste elettorali, il Sindaco entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum iscrive all´ o.d.g. del Consiglio Comunale il relativo dibattito. Il risultato del referendum ha valore di indicazione vincolante per l´ organo comunale che è competente a deliberare sulla questione o che ha emanato il provvedimento oggetto della consultazione referendaria.

Qualora, invece, al referendum abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto, il Consiglio Comunale ne valuta con tempestività il risultato nei modi previsti dall´ apposito regolamento.

Le spese del referendum sono sopportate dall´ Amministrazione con proprie entrate.

Il relativo regolamento stabilisce le modalità ed i termini per l´ esame di eventuali reclami, notazioni di dettaglio per le forme di consultazione e di referendum consultivo e propositivo.

CAPO V - Ufficio del difensore civico
Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35

Art. 32 - Difensore Civico

È istituito l´ ufficio del difensore civico.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il difensore civico è nominato dal consiglio a scrutinio palese per appello nominale e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati nella stessa seduta in cui si procede all´ approvazione degli indirizzi generali di governo.

In mancanza delle condizioni di cui al 2° comma, ovvero in caso di morte, decadenza o dimissioni, la nomina è iscritta all´ ordine del giorno della seduta consiliare immediatamente successiva a tali eventi.

Se dopo due votazioni non si consegue la maggioranza richiesta, è convocata una nuova seduta del consiglio nella quale si effettuano due ulteriori votazioni in cui è necessaria ancora la maggioranza dei 2/3; se l´ esito è ancora negativo, si procede con votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti ed è proclamato eletto quello che consegue la maggioranza assoluta, ovvero, in caso di parità, il più anziano.

Resta in carico per la stessa durata del consiglio, esercitando le sue funzioni fino alla nomina del successore e può essere riconfermato una sola volta.

Il difensore civico prima del suo insediamento presta giuramento nelle mani del Sindaco, pronunziando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente e fedelmente le leggi della Repubblica e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

È in facoltà del consiglio nominare difensore civico la persona che riveste tale incarico in altri comuni del mandamento o che si accinga a rivestirla. In tal caso l´ indennità dovuta sarà pari a quella del Sindaco del comune con maggiore popolazione. L´ onere graverà in proporzione sui bilanci degli enti interessati.

Art. 33 - Incompatibilità e decadenza

Può essere designato difensore civico la persona che dia reale affidamento circa la capacità e la disponibilità ad espletare il relativo incarico, costituendo titoli preferenziali per la designazione stessa il possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio.

Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all´ Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

Non possono essere nominati difensore civico:
rnrna) chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
rnrnb) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
rnrnc) i ministri di culto, nonchè tutti coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste per lo status di Consigliere comunale.

Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere. La decadenza è pronunciata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 34 - Compiti dell´ ufficio del difensore civico

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Compito dell´ ufficio è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli od associati, oppure di formazioni sociali e sindacali o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi delle amministrazioni nei confronti dei cittadini.

L´ eventuale denuncia del difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.

Partecipa di diritto, come osservatore alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presieda l´ organo collegiale.

Il difensore civico ha l´ obbligo di presentare al consiglio comunale una relazione annuale, entro il 31 dicembre, ove si illustri l´ attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla giunta ed al consiglio comunale per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell´ amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche per l´ efficienza e la produttività dell´ azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali ed intercomunali.

In casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può in qualsiasi momento darne comunicazione al consiglio.

Art. 35 - Mezzi e prerogative

L´ ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall´ amministrazione comunale, di attrezzature d´ ufficio e di quant´ altro necessario per il buon funzionamento dell´ ufficio stesso.

Le spese di funzionamento dell´ ufficio sono a carico del bilancio comunale. Al difensore civico è corrisposta una indennità il cui importo è determinato annualmente dal C.C.

L´ ufficio del difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l´ amministrazione comunale nonchè presso aziende speciali, istituzioni, concessionari di servizi, società che gestiscono servizi pubblici nell´ ambito del territorio competente, per accertare che il procedimento amministrativo e gli atti siano tempestivamente compiuti.

Il difensore civico, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti non potendogli essere opposto il segreto d´ ufficio. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l´ intervento.

Intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro congrui periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

Qualora il contenuto del l´ atto posto in essere si discosta dalle indicazioni del difensore civico, quest´ ultimo può richiedere il riesame della decisione nell´ ipotesi che ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all´ o.d.g. del primo Consiglio Comunale.

Tutti i responsabili dei servizi hanno l´ obbligo di prestare la massima collaborazione all´ attività dell´ ufficio del difensore civico.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Torna su

TITOLO IV - Ordinamento istituzionale

CAPO I CAPO II CAPO III CAPO IV CAPO V

CAPO I - Attribuzione degli organi : il Consiglio Comunale

Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52

Art. 36 - Organi del Comune

Sono organi del Comune : il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 37 - Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale rappresenta l´ intera comunità, determina l´ indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, esercita l´ autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell´ ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

L´ individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti atti a produrle, devono essere contenuti negli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 38 - Sessioni e convocazione

L´ attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

Sono sessioni ordinarie quelle convocate in occasione dell´ approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Sono straordinarie tutte le altre.

Art. 39 - Competenze del Consiglio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell´emanazione dei seguenti atti fondamentali:
rnrna) gli statuti dell´ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l´ordinamento degli uffici e dei servizi;
rnrnb) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, o piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci pluriennali ed annuali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
rnrnc) le convenzioni tra i comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
rnrnd) l´istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
rnrne) l´assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell´ente locale a società di capitali, l´affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
rnrnf) l´istituzione e l´ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi;
rnrng) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
rnrnh) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e la emissione di prestiti obbligazionari;
rnrni) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
rnrnj) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario, o di altri funzionari;
rnrnk) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
rnrnl) la nomina del revisore dei conti.

Le deliberazioni, in ordine agli argomenti di competenza del Consiglio Comunale, non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del Comune, fatta unicamente eccezione per quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 gg. successivi a pena di decadenza.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Può essere altresì, richiesto, in ordine alle deliberazioni da assumersi dal consiglio comunale, il preventivo parere delle commissioni competenti per materia ed istituite a norma dell´ art.45 del presente Statuto.

I pareri di cui al comma precedente sono verbalizzati e allegati alla delibera a cura del Segretario comunale.

Il Consiglio comunale approva il proprio regolamento interno e le eventuali modifiche.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatta unicamente eccezione per le deliberazioni che riguardano apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito o demerito di persone, nel qual caso, il Consiglio deve procedere a porte chiuse.

È consentito, a maggioranza assoluta dei Consiglieri, dare parola ai rappresentanti di associazioni e di tutte le forze sociali, ai revisori dei conti ai tecnici per illustrare graficamente e tecnicamente ipotesi di progetto o proposte di interesse collettivo.

Art. 40 - Consiglieri comunali
rn(Iniziativa, interrogazione, interpellanze e mozioni)

La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalle leggi. Essi rappresentano l´ intera comunità alla quale rispondono costantemente.

Per quanto riguarda le istanze di sindacato ispettivo, le risposte devono essere fornite dal sindaco o dall´assessore competente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del comune.

I Consiglieri entrano in carica all´ atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo del comune nell´ ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d´ atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l´ ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta da protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norme dell´ art. 39, comma 1, lettera b), numero 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell´ articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione dagli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell´ articolo 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè eventualmente, dalle loro aziende istituzioni o enti dipendenti o collegati, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all´ espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge o dal presente Statuto.

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le istanze di sindicato ispettivo devono essere indirizzate al Sindaco e presentate direttamente al protocollo del comune ovvero a mezzo del servizio postale mediante raccomandata. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono essere rese anche all´inizio di ogni seduta consiliare, sempre in forma scritta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Le risposte alle interrogazioni devono essere fornite dal sindaco nella prima seduta consiliare successiva alla data di acquisizione delle stesse al protocollo del comune ove la seduta si tenga entro trenta giorni. In caso contrario sarà comunque data risposta scritta da parte del sindaco entro trenta giorni dalla presentazione.

Art. 41 - Convocazione dei Consiglieri

Nella prima dunanza successiva alla proclamazione degli eletti il consiglio comunale si riunisce per:
rnrna) Provvedere alla convalida degli eletti.
rnrnb) Giudicare delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi delle leggi dello Stato.

La convocazione del consiglio comunale per gli adempimenti di cui al comma precedente è disposta dal sindaco neo-eletto.

La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell´obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 42 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il Consiglio delibera con l´ intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento ove prevedono una diversa maggioranza.

Art. 43 - Astensione dei Consiglieri

I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni inerenti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti deve astenersi qualora si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o di contabilità dei loro parenti o affini sino al 4° grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

Si astengono, altresì, dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell´ interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 44 - Gruppi consiliari

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

I Consiglieri si costituiscono in gruooi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione per iscritto al segretario comunale, unitamente all´indazione del capogruppo. Qualora non venga esercitata tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate.

I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti.

Ai gruppi consiliari sono assicurati i locali per l´ espletamento delle loro funzioni compatibilmente con la disponibilità del Comune.

È istituita la Conferenza dei capigruppo. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo, la disciplina ed il funzionamento della stessa, sono stabilite dal regolamento.

Per i gruppi consiliari è stanziato un fondo del bilancio di previsione in rapporto alle consistenze numeriche di ciascuno di essi per l´ espletamento di compiti di istituto. Al regolamento è demandata la disciplina relativa.

Art. 45 - Commissioni

Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, promuovendo la presenza di entrambi i sessi in esso.

Le commissioni permanenti e speciali permangono in carica fino alla durata del Consiglio Comunale che le ha istituite.

Le commissioni, permanenti o speciali, esprimono il proprio parere entro il termine di 20 giorni dalla data di richiesta e, in mancanza, il Consiglio Comunale può esaminare direttamente le proposte deliberative senza parere. Esse sono sciolte di diritto qualora venga a mancare per qualsiasi motivo la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Comunale provvede a nuove elezioni entro 30 giorni.

Quando sia richiesto dal Consiglio Comunale, il compito principale delle commissioni permanenti è l´ esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il migliore esercizio dell´ organo stesso, e quello di esprimere parere. Il parere è allegato al verbale della delibera consiliare.

Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l´ esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio istituisce una commissione consiliare permanente alla quale è attribuita la funzione di vigilanza dovendo riferire periodicamente ed almeno una volta l´ anno al Consiglio:
rnrna) sull´ attività del Comune, degli uffici e dei suoi dipendenti;
rnrnb) sulla salvaguardia territoriale ed ambientale;
rnrnc) sull´ attuazione del programma, dei piani e dei regolamenti;
rnrnd) sulle condizioni di vivibilità;
rnrne) sullo stato di attuazione delle norme statutarie e di quelle regolamentari e sui meccanismi di revisione delle stesse.

Il Consiglio può disporre inchieste sulle materie di competenza comunale, deve disporle qualora lo richiedano 3/5 dei Consiglieri assegnati. Il Consiglio istituisce, all´ uopo, una commissione speciale di inchiesta, ad oggetto circoscritto, determinando i principi e le

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

direttive dell´ azione e assegnare un termine entro il quale depositare la relativa relazione scritta. Decorso inutilmente tale termine è fatto obbligo alla commissione motivare in Consiglio Comunale le ragioni dell´ inadempienza.

Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull´ attività dell´ amministrazione.

La commissione è costituita dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta o di un quinto dei consiglieri assegnati al comune. I poteri, la composizione ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da apposito regolamento. La votazione avviene a scrutinio segreto, ogni consigliere può esprimere una sola preferenza, a parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il regolamento disciplina il funzionamento e la composizione di dette commissioni nel rispetto del criterio proporzionale. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, rappresentanti forze sociali, politiche ed economiche per l´ esame di specifici argomenti.

A tutti gli uffici del Comune ed agli organismi ad esso collegati, è fatto obbligo di fornire alle commissioni tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste non potendo opporre alcun vincolo di segreto d´ ufficio.

Art. 46 - Tutela delle Minoranze

Il regolamento tutela il diritto delle Minoranze alla proposta, al controllo politico sugli atti della maggioranza, alla possibilità di pubblicizzare convenientemente le proprie iniziative e giudizi.

Il regolamento garantisce altresì, in ogni caso il contingentamento dei tempi di discussione in aula, che le Minoranze, indipendentemente dalla loro consistenza, abbiano riconosciuti spazi adeguati.

Art. 47 - Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze consiliari

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzioni di controllo e di garanzia, individuato dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Spetta, altresì, ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina dei loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall´ ente.

Art. 48 - Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

Il consiglio può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, commissioni straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell´ atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all´ espletamento del mandato.

I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione di una relazione, depositata in segreteria a disposizione dei consiglieri comunali, entro il termine fissato a cura del Presidente della commissione.

Gli eventuali commissari dissenzienti possono presentare singole relazioni e relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

La relazione della commissione e quelle eventuali del singolo consigliere e delle minoranze devono essere sottoposte all´ esame del Consiglio per l´ assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell´ avvenuto deposito.

Art. 49 - Decadenza dalla carica di consigliere comunale per mancata partecipazione alle sedute

Il consigliere che non partecipa a tre sedute consiliari consecutive del consiglio senza motivazione, decade dalla carica.

Verificandosi le condizioni di cui al secondo comma, la decadenza viene dichiarata dal consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito.

Prima di dichiarare la decadenza il consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall´ interessato, e decide conseguentemente.

La surrogazione dei consiglieri decaduti dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell´ insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 50 - Presentazione al Consiglio delle linee programmatiche

Il sindaco sentita la giunta, entro sessanta giorni dalla data della prima adunanza successiva alla proclamazione degli eletti, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Le linee programmatiche di cui al comma precedente devono essere approvate dal Consiglio a maggioranza dei consiglieri assegnati.rnDieci giorni prima della scadenza di cui al primo comma, il Sindaco deposita il documento programmatico presso l´ ufficio di segreteria dandone comunicazione ai consiglieri affinchè gli stessi possano prenderne conoscenza.

Art. 51 - Partecipazione del consiglio alla definizione, all´adeguamneto e alla verifica delle linee programmatiche

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Ciascun consigliere partecipa alla definizione delle linee programmatiche nella seduta di cui all´ art.50 del presente statuto mediante presentazione di proposta e d´ontegrazioni scritte sotto la forma di emendamenti che saranno sottoposti all´approvazione del consiglio.

Il Sindaco e gli Assessori presentano la proposta di modifica(adeguamento) al Consiglio, che le esamina e le approva o le respinge, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla seduta di cui all´ art.50 del presente statuto.

Il Consiglio procede alla verifica dell´ attuazione delle linee programmatiche definte dal Sindaco e dalla Giunta in sede di verifica degli equilibri di bilancio.

Il Sindaco, per quanto riguarda la verifica, presenta al consiglio una relazione sullo stato di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 52 - Adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri

Il Sindaco fornisce, attraverso gli uffici una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

L´ informazione, salvo i casi in cui la documentazione va allegata all´ avviso di convocazione, avviene con il deposito presso l´ ufficio di segreteria del consiglio, entro non meno di un giorno prima della riunione, del materiale relativo alle questioni che saranno sottoposte al consiglio, secondo modalità previste dal regolamento. Nel caso di deliberazioni consiliari che devono essere adottate per adempiere ad urgenti termini di legge tali informazioni possono essere fornite verbalmente dal Sindaco e dal relatore.

CAPO II - La Giunta
Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57

Art. 53 - Composizione della giunta

La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da sei assessori.

Il sindaco può nominare assessori cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Art. 54 - Nomina della giunta

I componenti della giunta, tra cui un vicesindaco sono nominati dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il Sindaco assicura la presenza di entrambi i sessi in essa. Si prescinde da tale obbligo qualora tra gli eletti nella lista di maggioranza non siano presenti entrambi i sessi o per dichiarata indisponibilità all ´accettazione della carica.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio, nella prima seduta successiva dalla data del verificarsi dell´ evento.

Non possono far parte della giunta, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini del sindaco fino al terzo grado.

Gli assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri di loro parenti o affini sino al quarto grado. L´ obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell´ assessore o di parenti o affini fino al quarto grado.

I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall´ esercitare attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata nel territorio comunale.

Il comportamento degli assessori, nell´ esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all´ imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli stessi e quelle proprie dei dirigenti dell´ ente ovvero dei responsabili dei settori e dei servizi.

Art. 55 - Competenza della giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell´ amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, dal Sindaco, dal direttore generale, qualora nominato, dal segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi. Collabora con il Sindaco nell' attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

È, altresì, di competenza della giunta l´ adozione dei regolamenti sull´ ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 56 - Funzionamento della giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

La Giunta delibera con l´ intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 57 - Cessazione della carica di Assessore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it
rnDivieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astenzioni

Gli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca o decadenza.

Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, contestualmente al Sindaco. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d´ atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione. La revoca è motivata da parte del Sindaco, la decadenza è prevista per legge.

Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall´ ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne da comunicazione nella prima seduta utile del consiglio.

Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e d ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonchè presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

I componenti della giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall´ esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell´ ambito del territorio comunale.

Tutti gli amministratori hanno altresì l´ obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L´ obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell´ atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ad affini fino al quarto grado.

Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai parenti da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 4 ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determinano la ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni dieci dalla convalida della elezione. In mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere comunale.

CAPO III - Organo istituzionale : il Sindaco
Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65

Art. 58 - Sindaco

Il Sindaco è organo responsabile dell´ amministrazione del Comune. Egli ha funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione, nonchè tutte le altre competenze attribuitegli dall´ articolo 36 legge 142/90.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell´ attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

Art. 59 - Dimissioni, Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco, nonché della rispettiva giunta.

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Sino alle predette elezioni, le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E´ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

Art. 60 - Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta o del Sindaco non comporta dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 61 - Attribuzione di amministrazione

Il Sindaco:
rnrna) ha la rappresentanza generale dell´ Ente;
rnrnb) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell´ attività politico-amministrativa del Comune;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it
rnrnc) coordina l´ attività dei singoli Assessori;
rnrnd) può sospendere l´ adozione di atti specifici concernenti l´ attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporre all´ esame della Giunta;
rnrne) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull´ intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
rnrnf) ha facoltà di delega;
rnrng) assume iniziative, per proporre accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, nonchè, qualsiasi altra forma associativa prevista nel presente Statuto;
rnrnh) convoca i comizi per i referendum promossi dai cittadini;
rnrni) adotta ordinanze ordinarie e le trasmette ai capi-gruppo consiliari;
rnrnj) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa. Rilascia, altresì, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni, le autorizzazioni e le concessioni edilizie. Il regolamento disciplina le modalità d´ intervento previste dal presente Statuto, nella commissione competente delle parti sociali interessate, assicurando il principio del contraddittorio;
rnrnk) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza, espropri che la legge genericamente assegna alla competenza comunale;
rnrnl) assegna, previa autorizzazione della Giunta gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
rnrnm) adotta i provvedimenti inerenti al personale non assegnato dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale. In particolare nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri di cui all' art.51 L.142/90, nonchè dello Statuto e del regolamento;
rnrnn) determina, sentite le categorie interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, nonchè, sentite le associazioni di categoria, nell´ ambito della disciplina regionale è competente a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, al fine di armonizzare i servizi alle esigenze complessive e generati degli utenti;
rnrno) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto non attribuisca espressamente al Segretario comunale.

Art. 62 - Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco:
rnrna) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
rnrnb) promuove direttamente, avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull´intera attività del Comune;
rnrnc) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
rnrnd) può disporre all´ acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso organismi collegati all´ Ente stesso;
rnrne) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 63 - Attribuzione di organizzazione

Il Sindaco:
rnrna) stabilisce gli argomenti dell´ o.d.g. delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Provvede, altresì, alla convocazione, nel termine di venti giorni, quando ne sia richiesto da un quinto dei consiglieri e negli altri casi stabiliti dal presente Statuto, inserendo all´ o.d.g. le questioni richieste;
rnrnb) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
rnrnc) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
rnrnd) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della Giunta e la presiede;
rnrne) ha potere di delega generale e parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e/o a Consiglieri comunali;
rnrnf) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art. 64 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

Il Sindaco quale ufficiale del Governo, sovrintende:
rnrna) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
rnrnb) alla conservazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
rnrnc) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalle leggi;
rnrnd) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l´ ordine pubblico, informandone il prefetto.

Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell´ ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l´ incolumità dei cittadini; per l´ esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorre, l´ assistenza della forza pubblica.

In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l´ inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell´ utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonchè, d´ intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

Se l´ ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all´ ordine impartito, il Sindaco può provvedere d´ ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell´ azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Ove il Sindaco o che ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l´ adempimento delle funzioni stesse.

Alle spese per il Commissario provvede l´ ente interessato.

Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 65 - Vicesindaco ed Assessori con funzioni sostitutive

Il Vicesindaco è l´ assessore che a tale funzione è nominato dal Sindaco.

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall´ esercizio delle funzioni.

In caso di assenza o impedimento anche del vicesindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall´assessore più anziano di età.

Ove il vicesindaco sia nominato fra persone non facenti parte del consiglio, in caso di assenza o di impedimento del sindaco, nonché nel caso di sospensione dell´esercizio delle funzioni, il consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano.

CAPO IV - Organi burocratici ed uffici
Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70

Art. 66 - Segretario comunale
Attribuzioni

Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell´ azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi, qualora il Sindaco non abbia nominato il direttore generale.

Il Segretario, inoltre:
rnrna) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
rnrnb) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell´ interesse del Comune;
rnrnc) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto e dai regolamenti, o conferitogli dal Sindaco;
rnrnd) può presiedere le commissioni di concorso ed è responsabile delle relative procedure, ai sensi dell´ articolo 17, comma 68, lett. c), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it
rnrne) può essere nominato responsabile di uno o più servizi, ai sensi dell´ articolo 17, comma 68, lett. C), della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 67 - Attribuzioni gestionali

Al Segretario comunale, con provvedimento del sindaco, ai sensi dell´ art. 17, comma 68, lett. C, della legge 15 maggio 1997, n. 127, compete l´ adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettevi.

Il Segretario Comunale, in particolare:
rnrna) adotta e sottoscrive gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali sia stata attribuita competenza;
rnrnb) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 68 - Attribuzioni consultive

Il Segretario comunale può assolvere incarichi speciali su richiesta di Enti e soggetti pubblici, previa autorizzazione della Giunta Municipale.

Partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all´ Ente e, con l´ autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

Art. 69 - Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento

Salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell´art. 51 bis della Legge n. 142/90 e succ. mod. ed int., il Segretario comunale sovrintende e coordina i responsabili dei settori e dei servizi.

Autorizza le missioni, i congedi ed i permessi, con l´ osservanza delle norme vigenti e del regolamento dei responsabili dei settori e dei servizi.

Adotta provvedimenti di mobilità interna con l´ osservanza delle modalità previste dal regolamento sull´ ordinamento dei settori e dei servizi.

Propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni con l´ osservanza delle norme regolamentari e contrattuali.

Art. 70 - Attribuzioni di legalità e garanzia

Il Segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura la verbalizzazione, avvalendosi di personale dello stesso incaricato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Riceve dai Consiglieri comunali le richieste di trasmissioni delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

Presiede l´ ufficio comunale per l´ elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

Riceve l´ atto di dimissione del Sindaco e dei singoli Assessori, le proposte di revoca, e la mozione di sfiducia curandone la protocollazione.

Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo, ai capigruppo consiliari e alla Prefettura, ed attesta, su dichiarazione del messo comunale,l´ avvenuta pubblicazione all´ Albo pretorio e l´ esecutività di provvedimenti ed atti dell´ Ente.

Roga contratti ed autentica scritture private ed atti unilaterali nei quali l´ Ente ha interesse, stipulati dai responsabili dei settori e dei servizi.

CAPO V - Uffici e personale
Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74

Art. 71 - Principi strutturali ed organizzativi

L´ amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi ed è informata ai seguenti principi:
rnrna) organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
rnrnb) analisi ed individuazioni delle produttività e dei carichi funzionali del lavoro e del grado di efficienza dell´ attività svolta da ciascun elemento dell´ apparato;
rnrnc) individuazione di responsabilità strettamente collegate all´ ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
rnrnd) superamento della separazione rigida delle competenze nelle divisioni del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura intems nell´ ambito delle indicazioni espresse dal presente Statuto e dalla legge.

Art. 72 - Organizzazione dei settori, dei servizi e del personale

Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonchè all´ organizzazione e gestione del personale nell´ ambito della propria autonomia organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.

Nell´ organizzazione e gestione del personale il comune tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il Comune disciplina con appositi regolamenti, in conformità al presente statuto, l´ ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, a secondo principi di professionalità e responsabilità.

Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell´ articolo 2, comma 1, lett. C, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazione durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell´ articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui ai commi precedenti.

Art. 73 - Competenze dei dirigenti ovvero dei responsabili dei settori e dei servizi

Ai dirigenti ovvero ai responsabili dei settori e dei servizi spettano tutti i compiti, compresa l´ adozione di atti che impegnano il comune verso l´ esterno, che la legge e il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell´ ente.

I dirigenti ovvero i responsabili dei settori e dei servizi sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi del comune, della correttezza amministrativa e dell´ efficienza della gestione.

Ai dirigenti ovvero ai responsabili dei settori e dei servizi spetta la direzione dei settori e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente statuto e dai regolamenti.

Ai dirigenti ovvero ai responsabili dei settori e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall´ organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti del comune:
rnrna) la presidenza delle commissioni di gara;
rnrnb) la responsabilità delle procedure di appalto;
rnrnc) la stipulazione dei contratti;
rnrnd) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l´ assunzione di impegni di spesa;
rnrne) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
rnrnf) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
rnrng) BIS. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative orevisti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell´ abusivismo edilizio e paesagistico-ambientale;
rnrnh) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
rnrni) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco

I dirigenti ovvero i responsabili dei settori e dei servizi sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi del comune, della correttezza amministrativa e dell´ efficienza della gestione.

Art. 74 - Copertura dei posti apicali

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

La copertura dei posti apicali dei settori e dei servizi previsti dalla dotazione organica del comune può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Torna su

TITOLO V - Servizi pubblici locali
CAPO I

CAPO I -
Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80

Art. 75 - Forme di gestione

Il comune, nell´ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

Il comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
rnrna) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
rnrnb) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
rnrnc) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
rnrnd) a mezzo di istituzione, per l´esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
rnrne) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall´ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all´ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati

Nell´ organizzazione dei servizi sono, comunque, assicurate idonee forme di informazione partecipazione e tutela degli utenti.

Il Consiglio Comunale, può delegare alla Comunità Montana l´ organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 76 - La gestione in economia

Il comune gestisce direttamente in economia i servizi che per le loro dimensioni e le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una Istituzione o di una Azienda speciale.

Art. 77 - Le aziende speciali

L´Azienda speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal consiglio comunale.

Il Comune effettua attraverso l´Azienda speciale la gestione dei servizi pubblici che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale.

Un´Azienda speciale può essere preposta alla gestione di più servizi.

Essa informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l´obbligo minimo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l´equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Nell´ambito della legge l´ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dal regolamento dei servizi pubblici locali.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione.

Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle aziende speciali; ne determina le finalità e gli indirizzi; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco fra coloro che abbiano i requisiti per l´elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione e possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata in efficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell´amministrazione.

Art. 78 - Le Istituzioni

L´Istituzione è organismo strumentale del Comune per l´esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, dotato di autonomia gestionale.

Essa informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l´obbligo minimo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l´equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Nell´ambito della legge l´ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dal regolamento dei servizi pubblici locali.

Sono organi dell´istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it
rnrna) Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento di ciascuna istituzione.
rnrnb) Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione dell´istituzione al proprio interno.

Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; ne approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 79 - Nomina e revoca

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, documentate in efficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell´amministrazione.

Art. 80 - Le Società partecipate dal Comune

Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, e qualora si renda opportuna, in relazione alla particolare natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, il Consiglio Comunale può deliberare la partecipazione del Comune a società di capitale.

Nell´atto costitutivo e nello statuto delle società di cui al comma precedente è stabilita la rappresentanza numerica del comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale,e la facoltà di riservare tali nomine al Comune.

Torna su

TITOLO VI - Controllo interno
CAPO I

CAPO I -
Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84

Art. 81 - Principi e criteri

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili vanno predisposti in modo tale da favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre il controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo alla efficacia dell´azione del Comune.

L´ attività di revisione può comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell´ Ente. Il Consiglio Comunale può richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all´organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 82 - Il revisione dei conti - Funzioni

Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un revisore dei conti che deve essere scelto:
rnrna) tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
rnrnb) tra gli iscritti all´albo dei dottori commercialisti;
rnrnb) tra gli iscritti all´albo dei ragionieri.

Il revisore dei conti risponde comunque della verità delle sue attestazioni ed adempiere al suo dovere con diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell´Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Il revisore dei conti deve possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per l´elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

Nel regolamento saranno disciplinati gli aspetti funzionali e le attribuzioni di controllo, di impulso e di proposta del revisore, nonché le forme di procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell´Ente.

Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta. Non è prevista la cessazione del revisore allo scadere del mandato del consiglio comunale. Il regolamento prevede le modalità di decadenza e di revoca.

Il revisore dei conti assume la natura di organo interno dell´Ente in cui opera; tecnicamente qualificato, estraneo ad ogni rapporto di dipendenza gerarchica e funzionale rispetto ad altri organi comunali, con funzioni di controllo giuridico-contabile, di ausilio e di consulenza economico-finaziaria.

Il revisore dei conti, in conformità alle disposizioni del regolamento:
rnrna) collabora con il Consiglio Comunale nell´esercizio della sua funzione di controllo e di indirizzo, con speciale riferimento alle competenze di cui alle lettere b), f), g), h) i), l), m) dell´art. 32, 2° comma, legge 142/1990;
rnrnb) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile della intera gestione contabile e finanziaria dell´ Ente, con particolare riferimento agli assestamenti di bilancio, alle verifiche contabili, espressamente dettate dalla legge, ad agli adempimenti previsti dalla programmazione e regolamentazione interne all´Ente stesso.

La consulenza tecnico-contabile del revisore dei conti nei confronti degli organi comunali potrà essere espletata attraverso proposte, pareri, memorie, relazioni ed ogni altro atto ritenuto idoneo allo scopo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il revisore dei conti non si limita alla mera verifica formale degli atti, ma esprime rilievi e propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza,una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione.

Inoltre, a supporto e a completamento delle funzioni sopradette e di quelle fissate dalla legge 142/1990, gli organi comunali, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di funzionamento, possono favorire la collaborazione con il revisore dei conti, demandando allo stesso pareri e consulenze su singoli atti o adempimenti e la determinazione di metodi contabili e gestionali finalizzati agli obiettivi dell´Ente, anche nell´ambito di forme di controllo economico interno e di efficacia dell´attività svolta.

Art. 83 - Prerogative del revisore dei conti

Il revisore dei conti ha diritto di avvalersi della sede e delle attrezzature dell´Ente, oltre di forme di collaborazione permanente con la sua struttura burocratica.
rnNell´esercizio delle sue funzioni ispettive, può accedere a tutti gli atti, documenti e notizie, di cui è in possesso l´Amministrazione, senza il limite del segreto di ufficio.

Può essere sentito dal Consiglio e dalla Giunta con particolare riferimento alla materia economica, finanziaria e contabile.

Art. 84 - I beni comunali

I beni comunali si distinguono in demaniali e patrimoniali, i cui inventari debbono essere approvati dal Consiglio Comunale.

Gli usi civici esistenti sono conservati e regolati dalla legislazione vigente, salvo destinazione particolare del territorio sul quale gli stessi gravano.

I beni demaniali e patrimoniali debbono essere inventariati ed utilizzati in conformità alle prescrizioni di cui agli art. 289 e 290 dell´ abrogato T.U. 3 marzo 1934 n. 383.

Dalla esattezza dell´ inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti e scritture relative al patrimonio sono responsabili il Sindaco, il Segretario e il responsabile di ragioneria.

Torna su

TITOLO VII - Funzione normativa
CAPO I

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 85 - Statuto

Il comune è titolare di autonomia statutaria, di autonomia normativa regolamentare, di autonomia organizzativa, e di autonomia amministrativa.

Lo Statuto e le sue modificazioni, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l´ effettiva conoscibilità.

Art. 86 - Regolamenti

Il Comune emana regolamenti:
rnrna) nelle materie ad essi demandate dalla legge e allo Statuto;
rnrnb) in tutte le altre materie di competenza comunale.

Nelle materie di competenza riservate dalla legge-quadro sugli Enti Locali la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle norme generali e delle disposizioni statutarie.

Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

L´ iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall´ art. 17 del presente Statuto.

Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all´ Albo pretorio. Dopo l´ adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di giorni 15 dopo la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forma di pubblicità che ne consentano l´ effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 87 - Adeguamento delle fonti, normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nei rispetti dei principi dell´ ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi e nello Statuto stesso, entro i 180 giorni successivi all´ entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Nel termine complessivo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima della entrata in vigore dello Statuto, al fine di abrogarle espressamente modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 88 - Ordinanze

Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamenti.

Il Segretario comunale può emanare, nell´ ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di leggi.

Le ordinanze di cui al I comma sono affisse per 15 giorni consecutive all´ Albo Pretorio. Durante tale periodo sono altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili ed accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell´ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità espressamente previste per legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi la sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Quando l´ ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 89 - Entrata in vigore

Il presente statuto, approvato nelle forme di legge ed osservate le procedure del controllo di legittimità, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all´ albo Pretorio del Comune.

Dopo l´ espletamento del controllo da parte del competente comitato regionale di controllo il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania, per pubblicità motivata, ed è inviato al Ministero dell´ Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.